



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI

SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI

composta dai magistrati

dott. [REDACTED] Presidente rel.

dott. [REDACTED] Consigliere

dott. [REDACTED] Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 431 del Ruolo Affari Contenziosi per
l'anno 2019 promosso da

[REDACTED] (C.F.: [REDACTED]), in proprio e quale

legale rappresentante della [REDACTED] (P.I.: [REDACTED]), [REDACTED]

[REDACTED] (C.F.: [REDACTED]), elettivamente domiciliati

in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Andrea Sorgentone, che li
rappresenta e difende per procura speciale allegata all'atto d'appello,

appellanti

CONTRO



████████████████████ (C.F.: ██████████), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Sassari, presso lo studio dell'avv. ██████████, che lo rappresenta e difende per procura generale 16-10-2000 Notaio ██████████

appellata

All'udienza del 13-01-2023 la causa è stata decisa sulle seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse degli appellanti: voglia la Corte

- 1) accertare e dichiarare che per il c/c 11151 la commissione mancanza fondi non è stata pattuita;
- 2) accertare e dichiarare per il c/c 11151 che gli interessi e le commissioni richieste dalla banca non sono dovuti ai sensi della L. n. 108/1996 e degli artt. 644 c.c. e 1815 c.c.;
- 3) accertare e dichiarare il saldo del c/c 11151 all'ultimo e/c in atti epurato di tutte le annotazioni non dovute, comprese le competenze del conto anticipi n. 11213 ivi giro contate e ricalcolato ai tassi di interesse attivi e passivi come di giustizia partendo da un saldo pari a zero da quando vi sia una serie continua di e/c o in subordine dal primo saldo utile;
- 4) condannare la banca alla rettifica delle proprie risultanze contabili in conformità all'esito dell'istruttoria;



- 5) con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore dell'avv. Andrea Sorgentone che si dichiara antistatario.

Nell'interesse del [REDACTED] **voglia la Corte**

- 1) nel merito, rigettare l'impugnazione proposta dagli appellanti, in quanto infondata in fatto e in diritto, confermando in toto la sentenza gravata;
- 2) in subordine, accogliere le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta del primo grado di giudizio, con ogni conseguente provvedimento;
- 3) in tutti i casi, con vittoria di spese e competenze, ivi compresi gli accessori di legge, anche del presente grado di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 380/2019 il Tribunale di Sassari, accogliendo in parte le domande proposte da [REDACTED] in persona del legale rappresentante [REDACTED] anche in proprio quale fideiussore unitamente ad Alla [REDACTED], dichiarava la nullità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi inserita nel contratto di conto corrente n. 11151 del 16-010-98 e nel conto anticipi n. 11213 del 16-02-99 e non dovute le somme addebitate a quel titolo fin dall'apertura dei rapporti; dichiarava altresì la nullità della clausola avente ad oggetto la commissione di massimo scoperto, comunque denominata, e non dovuti i relativi addebiti; rigettava la domanda di rideterminazione del saldo e le



altre domande, escludendo che la tutela azionata dagli attori potesse concretare un comportamento contrario a buona fede. Le spese erano compensate in ragione della reciproca soccombenza.

La società titolare dei rapporti dedotti in giudizio e i suoi fideiussori deducevano di non aver mai stipulato in forma scritta le condizioni applicate ai rapporti bancari indicati e che comunque erano illegittimi i tassi debitori ultralegali ed anatocistici nonché le commissioni e le spese non pattuite espressamente, di cui chiedeva l'espunzione, domandando la rettifica del saldo esposto nell'ultimo estratto conto prodotto.

Il [REDACTED] a sua volta, eccepiva l'indeterminatezza della domanda, il difetto di legittimazione dei soggetti qualificatisi fideiussori e la prescrizione dei diritti vantati dall'attrice per le operazioni ultraquinquennali o quantomeno ultradecennali.

Superata la questione della determinatezza della domanda introduttiva e l'eccezione circa il difetto di legittimazione attiva di garanti - che qualificava fideiussori, non avendo la convenuta documentato l'asserita natura autonoma della garanzia prestata - il tribunale, sul presupposto che è onere di chi agisce allegare e produrre il contratto del quale è allegata l'invalidità parziale nonché la serie completa di estratti conto, rilevava che la correntista mancava di assolvere all'onere probatorio sulla medesima incombente, non avendo prodotto la serie completa degli estratti conto a fronte della produzione da parte della banca del contratto



di conto corrente n. 11151, ancora aperto alla data della domanda, e del contratto anticipi n. 11213, chiuso nel 2008, la cui natura escludeva comunque che fossero intervenuti pagamenti in senso tecnico a valere sulle anticipazioni accordate, risultando pacificamente girocontate sul conto ordinarie le relative competenze.

In ordine a tali rapporti, quantunque esclusa la possibilità di ricostruzione dell'andamento dall'apertura a causa delle lacune documentali che affliggevano la domanda, il primo giudice accoglieva la domanda di accertamento delle nullità denunciate da parte attrice, cui la stessa aveva interesse stante la pendenza del rapporto, dichiarando nulla sia la clausola sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito per violazione del disposto dell'art. 1283 c.c. sia la clausola concernente la commissione di massimo scoperto per mancanza di causa lecita e/o per indeterminatezza dell'oggetto, assorbita ogni questione sulla eccezione di prescrizione. Precisava inoltre che la successiva denominazione di tale commissione in termini di commissione disponibilità fondi non mutava i termini della questione poiché non risultava alcuna nuova pattuizione al riguardo.

Era altresì escluso il carattere usurario delle condizioni previste in contratto, tutte sotto la soglia di usura, rimando irrilevanti i rilievi elaborati dal c.t.u. con riferimento ad eventuali casi di usura sopravvenuta.



Quanto al conto anticipi n. 11984, il tribunale considerava generica e contraddittoria la domanda formulata per l'accertamento delle nullità denunciate così da precludere qualsiasi valutazione sulla validità delle condizioni contrattuali applicate.

Era inoltre respinta la domanda risarcitoria per illecita segnalazione presso la Centrale Rischio, proposta in difetto di alcuna prova di un effettivo documento rispetto ai presupposti della segnalazione.

La domanda di rettifica della contabilità della banca era infine giudicata ultronea rispetto alla domanda di nullità già proposta, cui conseguiva ovviamente la rettifica del saldo.

Avverso tale decisione hanno proposto appello la società [REDACTED] signori [REDACTED] deducendo: (i) l'erronea valutazione del compendio probatorio agli atti, invece sufficiente alla rideterminazione, anche parziale, del conto corrente, peraltro integralmente ricostruibile ove disposta l'esibizione degli estratti mancanti; (ii) l'omessa valutazione della commissione disponibilità fondi; (iii) l'erronea applicazione della disciplina antiusura a fronte della verifica effettuata dal c.t.u.

Si è costituito il [REDACTED], eccependo l'inammissibilità dell'appello a norma degli artt. 342-348 bis c.p.c.; nel merito ha resistito all'impugnazione nel merito, riproponendo l'eccezione di prescrizione.

La causa è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va respinto il rilievo di inammissibilità dell'appello, ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 342 c.p.c.

Al di là della formula discorsiva adottata l'appellante ha indicato specificamente i capi della decisione impugnati e ha proposto le censure in modo intellegibile, tant'è che la controparte ha potuto formulare le proprie difese (cfr. Cass. Civ. n. 7675/2019; n. 10916/17).

Sempre in via preliminare va osservato che il tribunale si pronunciava espressamente sulla legittimazione attiva dei soggetti proclamatisi fideiussori, con motivazione ampia ed esaustiva avverso la quale la banca appellata non ha formulato alcuna censura pur ribadendo l'eccezione di difetto di legittimazione sul presupposto che la garanzia prestata sarebbe autonoma e quindi inidonea a legittimare contestazioni sulla validità delle obbligazioni assunte dalla debitrice principale.

Al riguardo giova ricordare che la clausola "a prima richiesta" non implica di per sé alcuna rinuncia dei garanti a proporre le eccezioni spettanti alla debitrice principale, ai sensi dell'art. 1945 c.c., la cui opponibilità risulta soltanto spostata in avanti rispetto al pagamento, secondo lo schema del c.d. *solve et repete*, certamente non riconducibile alla funzione del contratto autonomo di garanzia (così prevedono le condizioni generali di contratto per la fideiussione relativa ai rapporti bancari di cui al provvedimento n. 55/05 dell'ABI; cfr. Cass. Civ. Sez.



III, 28-02-07 n. 4661: *“Costituisce contratto autonomo di garanzia quello in base al quale una parte si obbliga a titolo di garanzia, ad eseguire a prima richiesta la prestazione del debitore, indipendentemente dall’esistenza, dalla validità ed efficacia del rapporto di base con l’impossibilità per il garante di sollevare eccezioni, onde tale contratto si distingue dalla fideiussione per la sua indipendenza dall’obbligazione principale, poiché, mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo del debitore principale e si obbliga direttamente ad adempiere, il garante nel contratto autonomo si obbliga non tanto a garantire l’adempimento, quanto piuttosto a tenere indenne il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione del debitore, spesso con una prestazione solo equivalente e non necessariamente corrispondente a quella dovuta. Per distinguere le suddette figure contrattuali non si profila decisivo l’impiego o meno di espressioni quali “a prima richiesta” o “a semplice richiesta”, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l’obbligazione principale e quella di garanzia: le differenze infatti devono essere ricercate sul piano dell’autonomia e non su quello della causa, potendo la clausola di pagamento riferirsi sia ad una garanzia con caratteristiche di accessorietà, assumendo così valenza meramente processuale (risolvendosi in una clausola di solve et repete ai sensi dell’art. 1462 c.c.), sia ad una garanzia svincolata dal rapporto principale garantito, configurando un contratto autonomo di garanzia”).*



Per mera completezza si deve infine rilevare che la nullità dell'anatocismo è rilevabile anche dal garante autonomo.

L'argomentazione sviluppata dall'appellato nella comparsa conclusionale con riferimento al difetto di legittimazione del fideiussore alla proposizione di azioni restitutorie non ha pregio, avuto riguardo alla natura di accertamento negativo, e conseguente rettifica del saldo, della domanda proposta dagli attori e volta ad ottenere la declaratoria di nullità degli addebiti privi di valido titolo, alla cui proposizione ha interesse anche il fideiussore in via diretta per rendere opponibile anche nei propri confronti l'entità del debito garantito (cfr. Cass. Civ. n.31655/19 laddove ravvisa la violazione dell'art. 81 c.p.c. soltanto nell'ipotesi in cui il fideiussore agisca in ripetizione, ribadendo la sua legittimazione alla proposizione delle eccezioni che spetterebbero al debitore principale).

Ciò premesso, va dato atto della genericità dell'impugnazione relativamente alla questione dell'usura - non avendo parte appellante formulato specifiche contestazioni sulla motivazione espressa dal primo giudice in ordine al fenomeno della c.d. usura sopravvenuta – sicchè il relativo motivo non può trovare accoglimento.

E'altresì infondata la contestazione mossa dagli appellanti circa la mancata valutazione della validità degli addebiti per c.d.f., che il tribunale, seppure indirettamente (v. pag. 17 sentenza), dichiarava nulli



per mancanza di esplicita e determinata clausola nei contratti prodotti in giudizio, con la conseguenza che la rettifica del saldo può essere estesa anche a queste competenze.

L'impugnazione va invece accolta con riguardo al rigetto della rettifica del saldo del conto corrente (ancora aperto), cui il titolare ha interesse onde ripristinare le condizioni di legittimità nel conto.

In primo luogo, non corrisponde alla realtà processuale che gli appellanti abbiano modificato le conclusioni relativamente all'accertamento del saldo del conto anticipi n. 11213, chiuso alla data della domanda. E' vero invece che gli attori chiedevano l'accertamento delle poste nulle addebitate su questo conto, che il c.t.u. officiato in primo grado accertava essere girocontate sul c/c n. 11151. La conclusione della rettifica del saldo del conto anticipi è stata mantenuta in appello e riferita al rapporto satellite instaurato con il conto ordinario, peraltro definitivamente accertato già dal primo giudice.

La domanda era supportata dalla produzione di estratti, seppure non completi, a far data dal 1-01-2000 al 28-02-2014.

L'ammissibilità di una rideterminazione del saldo, al netto delle poste nulle, in assenza della serie completa degli estratti è stata riconosciuta più volte dalla Suprema Corte, che ha distinto la regolamentazione dell'onere della prova nei diversi casi in cui agisca la banca - tenuta alla produzione integrale degli estratti conto, dai quali ricavare tutte le operazioni



compiute a valere sul rapporto dedotto e le relative competenze a partire dall'apertura fino al momento indicato in giudizio – oppure il correntista.

Il cliente che intenda ottenere la rideterminazione del saldo al netto delle poste nulle può partire da un saldo intermedio, assunto nel ricalcolo come dato di partenza così mantenendo l'andamento naturalmente unitario del conto (cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 31187/2018: *“Qualora il cliente limiti l'adempimento del proprio onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, versando la documentazione del rapporto in modo lacunoso e incompleto, il giudice – valutate le condizioni delle parti e le loro allegazioni (anche in ordine alla conservazione dei documenti) – può integrare la prova carente, sulla base delle deduzioni di fatto svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti”*; Cass. Civ. n. 11543/19; n. 23852/20; n. 330/20; n. 18815/22; 24095/22; v. n. 5887/21: *“Il correntista che agisce in ripetizione può limitare la propria pretesa a un dato periodo di svolgimento del conto. E così fare seguire alla richiesta di accertamento della nullità di determinate clausole una domanda di ripetizione che venga a circoscrivere il proprio raggio di azione alle somme percepite dalla banca in dipendenza di quelle clausole nell'ambito di un*



determinato periodo di svolgimento del conto”); per l’idoneità anche degli estratti conto incompleti v. n. 14074/18: “tuttavia non è men vero che non è vietato al giudice del merito (come evidenziato da Cass. n. 5091/16) svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio. In tal caso la tematica si riduce alla verifica di attendibilità dell’esito della c.t.u., che è come tale una questione di fatto ... è del resto consentito derogare finanche al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative quando l’accertamento di determinate situazioni di fatto, o il loro sviluppo effettuale, possa effettuarsi con l’ausilio di speciali cognizioni tecniche (cfr. tra le tante Cass. n. 3191/06, Cass. n. 10202/08) ... pur essendosi trattato di criterio indiretto, come sostenuto dalla ricorrente e riconosciuto dallo stesso tribunale, il percorso logico utilizzato per ricostruire il saldo del conto corrente non può considerarsi manifestamente incongruente o implausibile, tanto da risolversi in una falsa applicazione di norme di legge, essendosi trattato di metodo di calcolo basato sulla rielaborazione dei numeri debitori indicati nei prospetti trimestrali di liquidazione delle competenze e dunque su un criterio matematico avente come base di partenza l’analisi di dati effettivi risultanti dai documenti depositati”).



Con l'azione di rettifica del saldo - esperibile anche in conto aperto, avendo il correntista sempre interesse a ripristinare le condizioni legali nel rapporto - l'attore ottiene una nuova rappresentazione dell'andamento del conto (cfr. Cass. Civ. n. 3858/21: “... *non esiste un diritto alla rettifica del conto autonomo rispetto al diritto di far valere la nullità, annullamento, rescissione o risoluzione del titolo a base dell'annotazione nel conto stesso. L'annotazione nel conto altro non è che la rappresentazione contabile di un diritto, non un diritto a sé; allorchè il titolo (generalmente negoziale) alla base di quel diritto viene dichiarato nullo oppure viene annullato, rescisso o risolto, viene meno il diritto stesso e conseguentemente la nuova realtà giuridica trova una corrispondente rappresentazione contabile*”) e può ottenere il pagamento dell'importo rettificato in avere, ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 1852 c.c.

In questi termini - ferma l'imprescrittibilità dell'azione di accertamento negativo ex art. 1422 c.c. - è interesse della banca, anche per economia processuale, eccepire la prescrizione delle rimesse solutorie intervenute nel corso del rapporto onde paralizzare la successiva pretesa attrice nell'ipotesi in cui il saldo risultasse positivo o il correntista provvedesse a chiudere il conto pagando il saldo negativo.

Ciò posto, ai fini di stabilire se un versamento abbia comportato l'effetto di estinguere la posta addebitata dalla banca a titolo di competenza



dichiarata nulla, occorre previamente individuare il reale passivo del correntista (c.d. saldo rettificato) e verificare se questo ecceda o meno i limiti dell'affidamento concesso al netto delle poste nulle, considerando che *“ove sia stato proprio l'addebito per interessi, già depurati, a determinare il superamento del limite del fido, rivestirà funzione solutoria solo quella parte di rimessa pari alla differenza tra lo scoperto ed il limite del fido e potrà provvedersi all'imputazione del pagamento ex art. 1194 c. 2 c.c. limitatamente a questa parte. Nel caso invece in cui l'annotazione degli interessi avvenga su un conto che presenti un passivo che rientri nei limiti dell'affidamento e neppure la stessa annotazione determini il superamento di tale limite, la successiva rimessa avrà una funzione ripristinatoria della provvista e non potrà provvedersi ad un'imputazione ex art. 1194 c. 2 c.c. difettando l'indefettibile presupposto del pagamento”* (Cass. Civ. n. 3858/21; v. anche n. 9141/20 e n. 18815/22). Questo perché non è vero che gli interessi intrafido sarebbero esigibili alle scadenze stabilite e che l'inesigibilità del capitale finanziato non influirebbe sugli interessi, giacché *“il debito per interessi, quale accessorio, deve seguire il regime del debito principale, salva diversa pattuizione tra le parti che dovrebbe, tuttavia, specificare una modalità di calcolo degli interessi (intrafido) idonea a scongiurare in radice il meccanismo dell'anatocismo”*, mentre *“l'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce*



sulla individuazione delle rimesse solutorie, ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione” (n. 9141/20 cit.; v. la risposta resa dal c.t.u. a pag. 11 della relazione alle osservazioni formulate in ordine al criterio del c.d. saldo rettificato).

Al riguardo va altresì richiamato il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui è ammissibile l’eccezione di prescrizione fondata sull’allegata inerzia dell’avente diritto per il tempo necessario al compiersi dell’estinzione del diritto (cfr. S.U. n. 15895/19: “... *l’identificazione della fattispecie estintiva cui corrisponde l’eccezione di prescrizione va correttamente compiuta alla stregua del “fatto principale” e che tale fatto va individuato nell’inerzia del titolare”*; v. anche n. 6479/21), cosicchè la banca convenuta non è onerata della specifica individuazione delle rimesse solutorie che ritiene prescritte, mentre “*il problema della specifica indicazione delle rimesse solutorie non viene eliminato, ma semplicemente si sposta dal piano delle allegazioni a quello della prova, sicchè il giudice valuterà la fondatezza delle contrapposte tesi al lume del riparto dell’onere probatorio, se del caso avvalendosi di una consulenza tecnica a carattere percipiente* (S.U. cit.). Ne consegue che, per contrastare la pretesa del cliente, la banca dovrebbe allegare e provare un limite di affidamento inferiore a quello indicato dal correntista e/o l’estinzione del fido e produrre gli estratti mancanti da cui desumere l’esecuzione di ulteriori movimenti.



La rimessa solutoria eseguita ante decennio deve essere identificata in base all'effetto estintivo o comunque riduttivo dell'esposizione debitoria ad essa riconducibile, non con riferimento alla data dell'operazione bensì al momento in cui si realizza il risultato satisfattivo per il creditore che contraddistingue il pagamento e cioè lo spostamento patrimoniale a vantaggio del creditore (cfr. S.U. n. 24418/10 laddove era evidenziato che l'annotazione in conto di interessi illegittimi comporta un incremento del debito o una riduzione del credito di cui il correntista ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento perché non vi corrisponde alcuna attività solutoria da parte del correntista in favore della banca), quindi individuabile con riferimento al limite di fido (v. risposte del c.t.u. a pag. 11 relazione scritta).

Invero, come già acutamente osservato (v. Cass. Civ. n. 10941/16), la disposizione di cui all'art. 1194 c.c. può trovare applicazione allorquando sia il credito per capitale che quello per interessi siano simultaneamente liquidi ed esigibili e quindi, nel rapporto di conto corrente, ove le operazioni di prelievo e versamento non configurano distinte obbligazioni reciproche cliente/banca, può ritenersi la simultanea ricorrenza dell'esigibilità e liquidità di capitale e interessi per il credito che superi il fido e per i relativi interessi, rimanendo differita tale simultaneità, per il credito entro il fido, al saldo di chiusura del rapporto e dell'apertura di credito. L'imputazione di pagamento ad interessi potrà



dunque aversi solo in quanto si tratti di interessi maturati su conto corrente che presenta un saldo debitore eccedente i limiti dell'affidamento.

Il consulente tecnico nominato nel presente grado ha proceduto all'accertamento del saldo del conto corrente n. 11151, elaborando movimenti di raccordo per i periodi non documentati con la produzione di estratti conto e scalari, con riferimento ai quali non è stata effettuata alcuna rideterminazione (v. pag. 5 e 7 relazione scritta). La rettifica è stata operata utilizzando i tassi effettivi desunti dai dettagli competenze degli estratti prodotti ed eliminando l'effetto anatocistico nonché gli addebiti per c.m.s. e c.d.f. anche sulle competenze provenienti dal conto anticipi n. 11213, escluse quelle relative al pagamento dell'imposta di bollo.

L'ausiliario ha così rettificato in euro 20.495,74 (in avere per la correntista) il saldo negativo esposto nell'estratto al 28-02-2014, pari ad euro 10.602,95.

Quanto all'individuazione delle rimesse solutorie prescritte, il c.t.u. ha riscontrato l'esistenza di una precisa linea di affidamento dal 1-04-2001 (fino a lire 20.000.000 al marzo 2003 e di euro 45.000,00 dal marzo 2005 al febbraio 2014) emergente dagli specifici addebiti riportati negli estratti (v. pag. 5 e 11 relazione scritta), certamente non riconducibile alla mera tolleranza di uno sconfinamento, e ha individuato le rimesse solutorie



prescritte in base al criterio del c.d. saldo rettificato (cfr. Cass. Civ. n. 9141/20 e n. 3858/21), secondo il quesito formulato da questa Corte, quantificandole in euro 2.613,31.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che alla verifica dell'esistenza di un affidamento non osta la mancanza del relativo contratto in forma scritta.

Invero, l'istituto convenuto - che neppure contestava espressamente la concessione di affidamenti a fronte della allegazione circa l'affidamento fin dall'origine contenuta nella citazione di primo grado - non può certo giovare degli effetti di una nullità posta a protezione del cliente, il quale, a sua volta, non la faceva valere e anzi produceva in giudizio le comunicazioni periodiche ricevute dalla banca nelle quali erano addebitate c.m.s., c.d.f. ed interessi extrafido (cfr. Cass. Civ. n. 2297/21 nella parte in cui, nel respingere il primo motivo avverso la ricostruzione di un fido di fatto tramite consulenza tecnica d'ufficio, ha confermato l'operato del giudice di merito che accertava l'esistenza di un fido di fatto mediante le operazioni peritali).

Alla luce delle considerazioni sopra espresse ed in riforma della sentenza impugnata, il saldo del conto n. 11151 deve essere rettificato in euro 20.495,74 in avere per la correntista alla data del 28-02-2014; le rimesse solutorie prescritte alla medesima data sono pari ad euro 2.613,31.



Stante la parziale soccombenza reciproca, le spese processuali di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo al valore medio del relativo scaglione, devono essere compensate per la metà, ponendo la restante parte a carico del [REDACTED]

Le spese di consulenza, già liquidate, devono essere poste a carico dell'appellata.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:

- 1) in parziale accoglimento dell'appello proposto da [REDACTED] [REDACTED] avverso la sentenza n. 380/2019, dichiara che il saldo rettificato del conto n. 11151 è pari ad euro 20.495,74 in avere per la correntista alla data del 28-02-2014; le rimesse solutorie prescritte alla medesima data sono pari ad euro 2.613,31;
- 2) compensa per metà le spese processuali tra le parti, ponendo la carico del [REDACTED] la restante parte, che liquida in euro 2.867,50 per il primo grado, di cui euro 2.417,50 per compensi ed euro 3.260,00 per il presente grado, di cui euro 2.904,50 per compensi;
- 3) pone a carico dell'appellata le spese di c.t.u., già liquidate.

Così deciso in Sassari il 13-04-2023



Il Presidente rel.

Dott. [REDACTED]

